

**IL CODICE CIVILE**

**Art 2087**

*"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore"*

**IN ALTRI TERMINI:**  
Il D.L. deve porre in essere **le migliori tecnologie ed una gestione oculata del luogo di lavoro** mediante la predisposizione di misure **preventive e protettive** al fine di garantire l'integrità fisica e morale del lavoratore (Cass. Pen. Sez IV - n° 7402/00)

**TERZI**

*"anche i terzi, quando si trovano esposti ai pericoli derivanti dall'attività lavorativa svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione."*



Rimozione **ETERNIT!!!**  
DPC

Quindi l'imprenditore deve avere la **forma mentis** del garante della salute dei lavoratori e dei terzi con il principio di non limitarsi ad assolvere gli obblighi, ma deve attivarsi e controllare affinché tali norme siano assimilate dai lavoratori. Inoltre lo stesso principio va applicato anche ai lavoratori di altre imprese che vengono per la prima volta a contatto con un ambiente a loro non familiare (Sent. N° 06486/95)

**DIRIGENTI, PREPOSTI e LAVORATORI**

GLI OBBLIGHI DELL' IMPRENDITORE SONO ATTRIBUITI, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE, ANCHE AI DIRIGENTI ED AI PREPOSTI

Essi hanno l'obbligo di **VIGILARE** E d' **INTERVENIRE** o chiedere l'intervento del **DATORE DI LAVORO**

**IL LAVORATORE**

**ART. 20**  
*"ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro"*

**L' art. 59 prevede sanzioni per il lavoratore!!!**





**OBBLIGHI DEL COMMITTENTE / RL**  
Art. 30 c. 5

**TRASMETTE AL COMUNE**

1. Notifica preliminare
2. DURC delle imprese e dei lav. autonomi
3. Dichiarazione attestante la verifica dell' idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie

**SOSPENSIONE DELL' EFFICACIA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO PER ASSENZA DI:**

- > PSC
- > FASCICOLO TECNICO DELL' OPERA
- > NOTIFICA PRELIMINARE
- > DURC



**OBBLIGHI DEL COMMITTENTE / RL**  
Art. 30 c. 5

**IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE IMPRESE AFFIDATARIE**

1. Nominativo DL, RSPP, RLS, MC e relativi attestati formativi
2. Iscrizione CCIAA
3. DVR (se non ha uffici/magazzino è sufficiente il POS)
4. DURC – DM 24/10/07
5. DICHIARAZIONE di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all' art. 14 (gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, lavoro sommerso e irregolare)

**SUBAPPALTO**  
Il DL dell' impresa affidataria verifica l' idoneità tecnico professionale dei subappaltatori



**OBBLIGHI DEL COMMITTENTE / RL**  
Art. 30 c. 5

**IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE LAVORATORI AUTONOMI**

1. Iscrizione CCIAA
2. CE, manuali di macchine impianti e opere provvisionali
3. Elenco DPI in dotazione
4. Attestati di form/inf ed idoneità sanitaria (dove espressamente previsto)
5. DURC – DM 24/10/07
6. DICHIARAZIONE di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all' art. 14 (gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, lavoro sommerso e irregolare)

**SUBAPPALTO**  
Il DL dell' impresa affidataria verifica l' idoneità tecnico professionale dei subappaltatori



**OBBLIGHI DEL COMMITTENTE / RL**  
Art. 30 c. 5

**PROCEDURA SEMPLIFICATA PER PICCOLI CANTIERI NON A RISCHIO**  
(< 200 u/g ed assenza rischi All. XI)

in tali casi la verifica si esegue con il controllo  
**CCIAA - DURC - AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI**

All. XI – scavi > 1,5 m; in altezza > 2 m; esposizione sostanze chimiche e/o biologiche; radiazioni ionizzanti; in prossimità di linee elettriche aeree; pozzi; esplosivi; montaggio/smontaggio prefabbricati pesanti



**OBBLIGHI DEL COMMITTENTE / RL**  
Art. 93

**NOTIFICA PRELIMINARE**

**NEI CANTIERI CON:**

1. più imprese
2. Una impresa  $\geq 200$  u/g
3. Cantieri che nel corso d'opera ricadono nel caso 1)

prima dell'inizio dei lavori **va trasmessa** a ASL, DPL e Amm.ne concedente il permesso di costruire o DIA

**COPIA VA AFFISSA IN CANTIERE!!!**

Va aggiornata!!!



**RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE / RL**  
Art. 93

Il **COMMITTENTE** è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al **RL**.

**In ogni caso**

Non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi i cui art. **90, 92 c. 1 l. e), 99** (nomina coord. - verifica idoneità professionale imprese affidatarie - trasmissione notifica preliminare al Comune, ASL e DPL - segnalazioni ricevute da CSE)

La designazione del **CSP e CSE non esonera** il Comm.te o RL dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi del CSP e CSE

Art. 93 c. 2

**OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE / RL**

Il D. Lgs 81/08 è stato aggiornato con:


1. Legge n° 129 del 02/8/2008
2. Legge n° 133 del 06/8/2008
3. Legge n° 14 del 27/2/2009
4. Legge n° 88 del 07/7/2009
5. D. Lgs n° 106 del 03/8/2009

In capo al **Committente** abbiamo trovato una serie di **OBBLIGHI e RESPONSABILITA'**, anche di natura tecnica, che spesso non sa o non vuole....

Quindi, in **Coordinatore** può informare e supportare tecnicamente il **COMMITTENTE**

**Farsi incaricare RL + Coordinatore!!!!!!!**

Art. 90 c. 5



**L' INCARICO**

**C' E' CHI .....**

- > accetta l'incarico **perché** ha avuto la **progettazione**
- > fa un **piacere** ad un amico (San' Angelo All'asca)
- > concorda con l'impresa per eventuali sanzioni

**E QUINDI .....**

- ❖ si limita a sostituire la copertina di un vecchio PSC
- ❖ Stampa un vecchio PSC
- ❖ Si affida ciecamente al software (il solito Dumper .....
- ❖ .....

**L' INCARICO VA ACCETTATO CON LA CONSAPEVOLEZZA DEGLI OBBLIGHI E DELLE RESPONSABILITA'**

**FARSI PAGARE!**

Una firma non costa nulla, ma vale tanto



**LA SUPREMA CORTE**

**Cassazione Penale – sentenza n° 27443/09**  
 Infortunio mortale in cantiere a danno di un lavoratore dipendente di una impresa subappaltatrice

Oltre al titolare dell'impresa, fu condannato il CSE per non aver **“adempito all'obbligo di sospendere i lavori a seguito della palese violazione delle norme di prevenzione (segnatamente il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dei lavoratori che operavano in posizione sopraelevata)”**

**Cassazione Penale – sentenza n° 17631/09**  
 Infortunio mortale in cantiere a danno di un lavoratore deceduto per politrauma .....

Il CSP ed Esecuzione fu condannato per omicidio colposo per aver **“redatto in modo carente il PSC, in quanto non prendeva adeguatamente in considerazione l'operazione di salita dei carichi con montacarichi a cavalletto .... e nel non aver verificato, con opportune misure azioni di coordinamento e controllo l'applicazione l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici le disposizioni contenute nel PSC”**

PSC carente

**ART. 92 comma 1**

La ratio della norma fa discendere in capo al CSE una autonoma posizione di garanzia che va oltre i compiti organizzativi e di raccordo tra le varie imprese in cantiere.

**Il CSE ha poteri impeditivi quali:**

- ☞ Segnalare al committente le inosservanze al PSC ed al POS e propone la sospensione dei lavori
- ☞ Comunica all' ASL eventuali resistenze del committente
- ☞ **SOSPENDE**, in caso di pericolo grave ed immediato, le lavorazioni  
(l'area dov' è il pericolo imminente)

**IL CSE**  
 garante del rispetto delle norme antinfortunistiche in cantiere

**Vale la pena fare il coordinatore per la sicurezza?**

.....

Se consapevole degli **OBBLIGHI** e delle **RESPONSABILITA'**

**Sì!**






**Vale la pena fare il coordinatore per la sicurezza?**

**PROTEZIONE DEGLI SCAVI**



